

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA



(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

DOCUMENTO di modifiche al testo degli articoli nn. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13 e 17 del Bando pubblico approvato con determinazione n. G04495 del 03.05.2016

MISURA 04

“Investimenti in immobilizzazioni materiali”

(art. 17 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)

SOTTOMISURA 4.1

“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.1.1

“Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”

PREMESSA

Il presente documento riporta alcune modifiche al testo degli articoli nn. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13 e 17 del Bando pubblico di cui alla determinazione n. G04495 del 03/05/2016, pubblicata sul B.U.R.L. n. 36 del 05/05/2016, avente per oggetto “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 04 “*Investimenti in immobilizzazioni materiali*” art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 4.1 “*Sostegno a investimenti nelle aziende agricole*” – Tipologia di Operazione 4.1.1 “*Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni*”. Approvazione del bando pubblico.”.

Nel presente documento è riportato sia il testo vigente che quello modificato con evidenziazione delle revisioni introdotte (*testo in corsivo*) e delle parti di testo eliminate (~~carattere barrato~~).

Il testo riportato nel documento approvato con determinazione n. G04495 del 03/05/2016 :

all'art. 4 "**Soggetti beneficiari**" (pag. 190 del BURL n. 36 del 05/05/2016), viene così modificato ed integrato:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Possono accedere ai benefici previsti dal presente bando i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -omissis....; - limitatamente alla realizzazione di "investimenti collettivi"omissis...., possono presentare domanda le seguenti associazioni: <p>....omissis....;</p> <p>2) <u>Associazioni Temporanee d'Impresa (ATI) i cui titolari si associano ...omissis....;</u></p> <p>...omissis... .</p>	<p>Possono accedere ai benefici previsti dal presente bando i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -omissis....; - limitatamente alla realizzazione di "investimenti collettivi"omissis...., possono presentare domanda le seguenti associazioni: <p>....omissis....;</p> <p>2) <u>Associazioni Temporanee d'Impresa (ATI) e Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) i cui titolari si associano ...omissis....;</u></p> <p>...omissis... .</p>

all'art. 5 "**Spese ammissibili, decorrenza, spese non ammissibili, spese generali**" (pag. 191 del BURL n. 36 del 05/05/2016), viene così modificato ed integrato:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>....omissis....</p> <p>Le spese per investimenti immateriali non possono superare, comprensive anche delle spese generali, il 20% degli stessi investimenti materiali. L'importo relativo alla lettera d), non può essere superiore al 10% degli investimenti materiali. ...omissis...</p> <p>...omissis...</p> <p>Per le spese sostenute in casi di emergenza a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche assimilabili, l'ammissibilità decorrerà dalla data dell'evento.</p> <p>....omissis....</p> <p>...omissis...</p> <p>Per quanto riguarda le spese generali si rinvia al documento "<i>Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo</i></p>	<p>...omissis....</p> <p>Le spese per investimenti immateriali non possono superare, comprensive anche delle spese generali, il 20% degli stessi investimenti materiali. L'importo relativo alla lettera d), non può essere superiore al 10% degli investimenti materiali....omissis...</p> <p>...omissis...</p> <p>Per le spese sostenute in casi di emergenza a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche assimilabili, l'ammissibilità decorrerà dalla data dell'evento.</p> <p>....omissis....</p> <p>...omissis...</p> <p>Per quanto riguarda le spese generali si rinvia al documento "<i>Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo</i></p>

<p><i>Rurale 2014/2020</i>” adottato con determinazione n. G03831 del 15/04/2016 ed al provvedimento dell’Autorità di Gestione di successiva emanazione.</p> <p>...omissis...</p>	<p><i>Rurale 2014/2020</i>” adottato con determinazione n. G03831 del 15/04/2016. ed al provvedimento dell’Autorità di Gestione di successiva emanazione.</p> <p>...omissis...</p>
---	--

all’art. 7 “**Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni**” (pag. 196 del BURL n. 36 del 05/05/2016),
viene così modificato ed integrato:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>....omissis....</p> <p>7. I beneficiari, per accedere al regime di aiuti, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di condurre l’attività oggetto dell’investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni.</p> <p>.....omissis...</p> <p>8. Per interventi di importo superiore a 1.000.000,00 di euro, per la cui realizzazione sia previsto, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell’importo dei lavori (art. 32, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.), gli stessi devono essere realizzati nel rispetto del Decreto stesso (gara d’appalto).</p> <p>....omissis....</p> <p>9. Non sono consentiti investimenti alle imprese con allevamenti di animali qualora i mangimi ottenibili dai terreni aziendali (in termini di ettari di SAU) desumibili dal fascicolo aziendale, siano inferiori ad un quarto del fabbisogno degli animali espresso in U.F. per anno (art. 32 lettera b) del D.P.R. 917 del 22/12/1986 e ss.mm.ii.). Per il calcolo si fa riferimento alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al Decreto 20 aprile 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.</p>	<p>....omissis....</p> <p>7. I beneficiari, per accedere al regime di aiuti, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché <i>di impegnarsi a</i> condurre l’attività oggetto dell’investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni.</p> <p>.....omissis....</p> <p>8. Per interventi di importo superiore a 1.000.000,00 di euro, per la cui realizzazione sia previsto, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell’importo dei lavori (art. 32, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., <i>D. Lgs. n. 50/2016</i>), gli stessi devono essere realizzati nel rispetto del Decreto stesso (gara d’appalto).</p> <p>....omissis....</p> <p>9. Non sono consentiti investimenti alle imprese con allevamenti di animali qualora i mangimi ottenibili dai terreni aziendali (in termini di ettari di SAU) desumibili dal fascicolo aziendale, siano inferiori ad un quarto del fabbisogno degli animali espresso in U.F. per anno (art. 32 lettera b) del D.P.R. 917 del 22/12/1986 e ss.mm.ii.). Per il calcolo si fa riferimento alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al Decreto 20 aprile 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.</p> <p><i>9. Di non avere in corso domanda di sostegno</i></p>

<p>...omissis...</p> <p>Progetti collettivi. Le Associazioni idonee a presentare progetti collettivi richiamate all'art. 4 del presente Bando, costituite con atto scritto secondo la normativa vigente, devono produrre un atto regolarmente approvato, dal quale risulti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'impegno degli associati a realizzare il programma d'investimento comune; - l'impegno a mantenere gli obblighi correlati, con particolare riguardo a quelli previsti per il periodo vincolativo quinquennale, nonché a quelli previsti nel presente articolo; - la partecipazione finanziaria in capo a ciascuna azienda associata in ragione della realizzazione del programma comune d'investimenti. <p>La domanda di sostegno, dovrà essere presentata da un solo beneficiario dell'investimento che assolve alla figura di rappresentante dell'"associazione di agricoltori" e che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ si assume l'onere finanziario dell'investimento; ○ cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati all'erogazione del contributo. <p>Detta domanda sarà presentata dal beneficiario previa apertura di un proprio fascicolo anagrafico, al solo scopo di poter di poter presentare istanza di sostegno.</p> <p>Tutte le associazioni devono essere soggetti dotati di personalità giuridica nei confronti di terzi.</p> <p>Per quel che concerne il rispetto del limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile, si rimanda a quanto previsto al precedente articolo 6, con la precisazione che nel caso dell'investimento collettivo, il limite posto a 4 (quattro) volte il valore della produzione standard lorda totale di ingresso, è da riferirsi all'importo derivante dalla sommatoria delle produzioni standard di</p>	<p><i>ai sensi della sottomisura 6.1.</i>omissis....</p> <p>Progetti collettivi. Le Associazioni idonee a presentare progetti collettivi richiamate all'art. 4 del presente Bando, costituite con atto scritto secondo la normativa vigente, devono produrre un atto regolarmente approvato, dal quale risulti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'impegno degli associati a realizzare il programma d'investimento comune; — l'impegno a mantenere gli obblighi correlati, con particolare riguardo a quelli previsti per il periodo vincolativo quinquennale, nonché a quelli previsti nel presente articolo; — la partecipazione finanziaria in capo a ciascuna azienda associata in ragione della realizzazione del programma comune d'investimenti. <p>La domanda di sostegno, dovrà essere presentata da un solo beneficiario dell'investimento che assolve alla figura di rappresentante dell'"associazione di agricoltori" e che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ si assume l'onere finanziario dell'investimento; ○ cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati all'erogazione del contributo. <p>Detta domanda sarà presentata dal beneficiario previa apertura di un proprio fascicolo anagrafico, al solo scopo di poter di poter presentare istanza di sostegno.</p> <p>Tutte le associazioni devono essere soggetti dotati di personalità giuridica nei confronti di terzi.</p> <p>Per quel che concerne il rispetto del limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile, si rimanda a quanto previsto al precedente articolo 6, con la precisazione che nel caso dell'investimento collettivo, il limite posto a 4 (quattro) volte il valore della produzione standard lorda totale di ingresso, è da riferirsi all'importo derivante dalla sommatoria delle produzioni standard di ingresso di tutte le aziende associate</p>
--	--

<p>ingresso di tutte le aziende associate partecipanti al progetto.</p> <p>In conformità con l'articolo 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013 per i progetti finanziabili, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, devono essere acquisiti tutti i pareri, permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale. Tale condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista.</p> <p>Si precisa che, ove le operazioni prevedano il finanziamento di investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta dalla valutazione di impatto ambientale effettuata dall'amministrazione conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento previsto. La condizione per il rispetto di detto requisito ambientale è assicurata nel momento in cui vengono preliminarmente assunti da parte del soggetto proponente tutti i pareri, permessi, nulla osta e autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale.</p> <p>Al fine dell'inserimento nella graduatoria dell'istanza presentata, deve essere assicurato il rispetto di un punteggio minimo pari a 20 di cui al successivo Art. 11 "<i>Criteria di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie</i>".</p> <p>I beneficiari, per accedere al regime di aiuti, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni.</p> <p>I requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno dichiarati nella domanda di sostegno saranno verificati nell'ambito dei controlli amministrativi e devono essere mantenuti dal beneficiario almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato e, ove pertinente, per la durata degli impegni assunti</p>	<p>partecipanti al progetto.</p> <p>In conformità con l'articolo 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013 per i progetti finanziabili, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, devono essere acquisiti tutti i pareri, permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale. Tale condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista.</p> <p>Si precisa che, ove le operazioni prevedano il finanziamento di investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta dalla valutazione di impatto ambientale effettuata dall'amministrazione conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento previsto. La condizione per il rispetto di detto requisito ambientale è assicurata nel momento in cui vengono preliminarmente assunti da parte del soggetto proponente tutti i pareri, permessi, nulla osta e autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale.</p> <p>Al fine dell'inserimento nella graduatoria dell'istanza presentata, deve essere assicurato il rispetto di un punteggio minimo pari a 20 di cui al successivo Art. 11 "<i>Criteria di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie</i>".</p> <p>I beneficiari, per accedere al regime di aiuti, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni.</p> <p>I requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno dichiarati nella domanda di sostegno saranno verificati nell'ambito dei controlli amministrativi e devono essere mantenuti dal beneficiario almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato e, ove pertinente, per la durata degli impegni assunti</p>
--	--

<p>pena la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.</p> <p>I beneficiari che intendono attuare progetti di filiera organizzata o progetti collettivi devono partecipare agli stessi bandi ed alle stesse selezioni previste per ciascuna misura/sottomisura in competizione con tutti gli altri progetti.</p>	<p>conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.</p> <p>I beneficiari che intendono attuare progetti di filiera organizzata o progetti collettivi devono partecipare agli stessi bandi ed alle stesse selezioni previste per ciascuna misura/sottomisura in competizione con tutti gli altri progetti.</p> <p><i>Le Associazioni idonee a presentare investimenti collettivi sono quelle richiamate all'art. 4 del presente Bando (Organizzazioni di Produttori, Associazioni Temporanee di Impresa, Associazioni temporanee di scopo, Consorzi di Produttori Agricoli e Reti di Impresa), costituite con atto scritto secondo la normativa vigente.</i></p> <p><i>L'Associazione di agricoltori, beneficiario della misura, deve realizzare un investimento collettivo i cui destinatari devono essere esclusivamente agricoltori attivi, definiti ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 1307/2013.</i></p> <p><i>L'investimento collettivo è un investimento per il quale deve essere chiaramente dimostrato il valore aggiunto rispetto alla parte di investimento realizzato dai singoli appartenenti all'associazione di agricoltori.</i></p> <p><i>In ogni caso il beneficiario dovrà coordinare, realizzare e gestire l'investimento e sarà responsabile degli impegni relativi alle fasi di realizzazione e post investimento.</i></p> <p><i>L'investimento sarà in ogni caso ammissibile a sostegno solo qualora, per ciascuna componente del gruppo di agricoltori si dimostri la ricaduta economica e la partecipazione finanziaria.</i></p> <p><i>Per l'investimento collettivo come definito in precedenza è riconosciuta una maggiorazione del 20% del contributo che, pertanto sarà pari al 60% della spesa ammissibile ed è consentito un massimale di investimento complessivo per la sottomisura 4.1 di € 7.500.000,00. Rimane fermo il contributo massimo erogabile del 40% per gli investimenti relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.</i></p> <p><i>Le Associazioni idonee a presentare</i></p>
---	---

investimenti collettivi devono produrre un atto formalmente adottato dall'associazione e sottoscritto, dinanzi al notaio (o forme analoghe), da tutti i partecipanti all'investimento collettivo, dal quale risulti:

- 1. l'impegno degli associati a realizzare il programma d'investimento comune;*
- 2. l'impegno a mantenere gli obblighi correlati, con particolare riguardo a quelli ex-post previsti per il periodo vincolativo quinquennale (a decorrere dal pagamento del saldo finale), nonché a quelli previsti nel presente articolo;*
- 3. la partecipazione finanziaria pro-quota in capo a ciascuna azienda associata in ragione della realizzazione del programma comune d'investimenti;*
- 4. il programma, gli impegni e gli obblighi per l'uso in comune dell'investimento collettivo realizzato;*
- 5. la responsabilità solidale dei partecipanti all'investimento collettivo.*

La domanda di sostegno, potrà essere presentata dall'Associazione, se dotata di personalità giuridica che allo scopo aprirà (o aggiornerà) un fascicolo aziendale "anagrafico" oppure, se non dotata di personalità giuridica, da un solo beneficiario dell'investimento che assolverà alla figura di rappresentante dell'"associazione di agricoltori" in qualità di "soggetto capofila". Rimane fermo che tutti gli imprenditori agricoli attivi che partecipano all'investimento collettivo debbano essere in possesso di un proprio fascicolo aziendale.

In entrambi i casi il soggetto richiedente, quale beneficiario dell'aiuto:

- si assume l'onere finanziario complessivo dell'investimento collettivo;*
- cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati all'erogazione del contributo, ivi compresi, nel caso di erogazioni di anticipi, la stipula delle garanzie*

	<p><i>fideiussorie per l'erogazione dei relativi pagamenti e, laddove ne ricorrono le condizioni, le procedure di appalto pubblico per la realizzazione dei lavori, dei servizi o delle forniture;</i></p> <p><i>apre un conto corrente dedicato con il quale si finanzia la realizzazione dell'investimento e che viene alimentato, per la quota privata, dalle imprese che fanno parte dell'associazione, secondo la partecipazione finanziaria da ciascuno garantita e determinata nell'atto sopra richiamato e sul quale saranno accreditati tutti i contributi pubblici erogati per la realizzazione degli investimenti. Saranno comunque fatti salvi i movimenti già effettuati con altri conti correnti alla data di pubblicazione della presente integrazione, purché venga dichiarato a quale quota di partecipazione finanziaria debbano essere riconducibili.</i></p> <p><i>Per quel che concerne il rispetto del limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile, si rimanda a quanto previsto al precedente articolo 6, con la precisazione che nel caso dell'investimento collettivo, il limite posto a 4 (quattro) volte il valore della produzione standard lorda totale di ingresso, è da riferirsi all'importo derivante dalla sommatoria delle produzioni standard di ingresso di tutte le aziende associate partecipanti al progetto.</i></p> <p><i>In conformità con l'articolo 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013 per i progetti finanziabili, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, devono essere acquisiti tutti i pareri, permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale. Tale condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista.</i></p> <p><i>Al fine dell'inserimento nella graduatoria dell'istanza presentata, deve essere assicurato il rispetto di un punteggio minimo pari a 20 di cui al successivo Art. 11 "Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie". L'attribuzione dei punteggi e</i></p>
--	---

delle priorità va riferito all'investimento collettivo, considerato nella sua complessità. Per le valutazioni relative al miglioramento delle prestazioni dovrà essere redatto un business plan per ciascuno dei destinatari degli interventi con il quale dovrà essere dimostrato, oltre che nella relazione tecnica, sia la ricaduta economica positiva dell'investimento collettivo che la partecipazione finanziaria allo stesso di ciascun destinatario del sostegno.

Gli agricoltori attivi che partecipano all'associazione che realizza l'investimento collettivo, per accedere al regime di aiuti, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni. I requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno dichiarati nella domanda di sostegno saranno verificati nell'ambito dei controlli amministrativi e devono essere mantenuti dal beneficiario almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato e, ove pertinente, per la durata degli impegni assunti pena la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

I beneficiari che intendono attuare progetti di filiera organizzata devono partecipare agli stessi bandi ed alle stesse selezioni previste per ciascuna misura/sottomisura in competizione con tutti gli altri progetti.

all'art. 8 “**Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno**”
(pag. 201 del BURL n. 36 del 05/05/2016),
viene così modificato ed integrato:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>....omissis....</p> <p><input type="checkbox"/> si dichiara di condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni.</p> <p>....omissis....</p> <p>Altre disposizioni</p> <p>La Relazione Tecnica, deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di qualifica adeguata al progetto presentato, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale.</p> <p>Gli elaborati tecnici e progettuali, le relazioni tecniche e le dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, 3 del presente articolo dovranno essere sottoscritti da tecnici in possesso di qualifica adeguata al progetto presentato ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale.</p> <p>....omissis....</p>	<p>....omissis....</p> <p><input type="checkbox"/> si dichiara <i>di essere a conoscenza dell'impegno</i> di condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni.</p> <p>....omissis....</p> <p>Altre disposizioni</p> <p>La Relazione Tecnica, deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di qualifica adeguata al progetto presentato <i>oppure</i> abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale <i>nei limiti delle competenze previste nei relativi ordini o collegi professionali.</i></p> <p>Gli elaborati tecnici e progettuali, le relazioni tecniche e le dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, 3 del presente articolo dovranno essere sottoscritti da tecnici in possesso di qualifica adeguata al progetto presentato ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale.</p> <p>....omissis....</p>

all'art. 9 “**Termini e modalità per la presentazione della domanda di sostegno**”
(pag. 204 del BURL n. 36 del 05/05/2016),
viene così modificato ed integrato:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>...omissis...</p> <p>I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.</p> <p>....omissis....</p> <p>I soggetti interessati possono presentare la</p>	<p>...omissis...</p> <p>I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) <i>nonché tutti gli altri soggetti autorizzati</i> sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.</p> <p>....omissis....</p> <p>I soggetti interessati possono presentare la</p>

domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione, previa delega, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) e dei professionisti di adeguata qualifica professionale, abilitati all'esercizio della professione, ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale, nei limiti delle competenze previste nei relativi ordini o collegi professionali.omissis....	domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione, previa delega, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) e dei professionisti di adeguata qualifica professionale <i>oppure</i> abilitati all'esercizio della professione, ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale, nei limiti delle competenze previste nei relativi ordini o collegi professionali.omissis....
---	--

all'art. 10 “**Controlli amministrativi sulle domande di sostegno**” (pag. 208 del BURL n. 36 del 05/05/2016),
viene così modificato ed integrato:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
....omissis.... La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell'istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione dal regime di sostegno, sarà comunicata dall'ufficio istruttore (ADA competente) tramite posta certificata PEC all'intestatario della domanda medesima con indicazione delle modalità nel rispetto delle quali possono essere avanzate eventuali controdeduzioni.omissis....omissis.... La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell'istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato <i>o</i> l'esclusione dal regime di sostegno <i>o la riduzione della spesa e del contributo ammesso rispetto alla domanda di aiuto iniziale</i> , sarà comunicata dall'ufficio istruttore (ADA competente) tramite posta certificata PEC all'intestatario della domanda medesima con indicazione delle modalità nel rispetto delle quali possono essere avanzate eventuali controdeduzioni.omissis....

all'art. 13 “**Provvedimenti di concessione**” (pag.221 del BURL n. 36 del 05/05/2016),
viene così modificato ed integrato:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
....omissis.... 1. I provvedimenti di concessione del contributo dovranno necessariamente riportare: - riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda; - riferimenti dei vari atti procedimentali;omissis.... 1. I provvedimenti di concessione del contributo dovranno necessariamente riportare: - riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda; - riferimenti dei vari atti procedimentali;

<p>- dati finanziari relativi all'investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili. Nel caso di riduzioni della spesa e del contributo ammesso rispetto alla domanda di aiuto iniziale dovranno essere fornite adeguate motivazioni con contestuale indicazione delle modalità per proporre ricorso; ...omissis....</p> <p>....omissis....</p> <p>2. Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC entro trenta giorni dalla data di adozione della Determinazione di approvazione della graduatoria di ammissibilità, dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso all'ADA tramite PEC non oltre il trentesimo giorno dalla notifica.</p> <p>....omissis....</p>	<p>- dati finanziari relativi all'investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili. Nel caso di riduzioni della spesa e del contributo ammesso rispetto alla domanda di aiuto iniziale dovranno essere fornite adeguate motivazioni con contestuale indicazione delle modalità per proporre ricorso; ...omissis....</p> <p>....omissis....</p> <p>2. Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC entro trenta giorni dalla data di adozione della Determinazione di approvazione della graduatoria di ammissibilità, <i>o entro i trenta giorni successivi alla scadenza dell'eventuale periodo concesso per l'acquisizione della documentazione necessaria a dimostrare la cantierabilità dell'iniziativa</i>, dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso all'ADA tramite PEC non oltre il trentesimo giorno dalla notifica.</p> <p>....omissis....</p>
---	---

all'art. 17 **“Presentazione delle domande di pagamento”** (pag. 227 del BURL n. 36 del 05/05/2016),

viene così modificato ed integrato:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>....omissis....</p> <p>Gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti nei casi di seguito riportati:</p> <p>1. Nel caso in cui non sia stata richiesta l'anticipazione: allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, comprovato da fatture e da documenti probatori equivalenti.</p> <p>L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione.</p>	<p>....omissis....</p> <p>Gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti nei casi di seguito riportati:</p> <p>1. Nel caso in cui non sia stata richiesta l'anticipazione: allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, <i>rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è di applicazione la normativa in materia di appalti pubblici</i>, comprovato da fatture <i>quietanzate</i> e da documenti probatori equivalenti.</p> <p>L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa <i>quietanzata</i> effettivamente sostenuta in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il</p>

<p>2. Nel caso in cui sia stata erogata l'anticipazione: allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 50% della spesa ammissibile, comprovato da fatture e da documenti probatori equivalenti.</p> <p>In questo caso l'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione al netto dell'anticipo erogato. La Regione può autorizzare l'Organismo pagatore allo svincolo della garanzia fideiussoria. Qualora il beneficiario non intenda richiedere lo svincolo della garanzia fideiussoria può essere erogato un acconto pari all'avanzamento dell'investimento realizzato dimostrato da fatture e documenti probatori equivalenti, al netto dell'anticipo già erogato, a condizione che sia dimostrato il pagamento di almeno il 50% delle spese ammissibili al contributo.</p> <p>...omissis...</p> <p>La somma degli acconti non può superare l'80% del contributo concesso.</p> <p>Per gli investimenti con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000 euro il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto.</p> <p>Per gli investimenti con una spesa ammessa</p>	<p>provvedimento di concessione.</p> <p>2. Nel caso in cui sia stata erogata l'anticipazione: allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il <i>superiore al</i> 50% della spesa ammissibile, <i>rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è di applicazione la normativa in materia di appalti pubblici</i>, comprovato da fatture <i>quietanzate</i> e da documenti probatori equivalenti.</p> <p>In questo caso l'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa <i>quietanzata</i> effettivamente sostenuta in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione al netto dell'anticipo erogato. <i>In tal caso la</i> La Regione può autorizzare l'Organismo pagatore allo svincolo della garanzia fideiussoria. Qualora il beneficiario non intenda richiedere lo svincolo della garanzia fideiussoria può essere erogato un acconto pari all'avanzamento dell'investimento realizzato dimostrato da fatture e documenti probatori equivalenti, al netto dell'anticipo già erogato, a condizione che sia dimostrato <i>dimostrata il pagamento la quietanza</i> di almeno il 50% delle spese ammissibili al contributo.</p> <p>La somma degli acconti non può superare l'80% del contributo concesso o, <i>nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, al 90% del contributo rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva.</i></p> <p>Per gli investimenti con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000 euro <i>rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici</i>, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto.</p> <p>Per gli investimenti con una spesa ammessa</p>
--	--

<p>superiore a 100.000 euro il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti.</p> <p>....omissis....</p> <p>La Regione si riserva, nel caso in cui gli interventi realizzati non siano un lotto funzionale, di richiedere specifica garanzia fideiussoria per autorizzare la concessione di aiuti a titolo di acconto.</p> <p>...omissis...</p> <p>Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture e da documenti probatori, attestanti l'avvenuto pagamento, oppure, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente.</p> <p>...omissis.</p> <p>Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute</p> <p>Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario, deve presentare la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento globale dell'azienda, firmata da un tecnico abilitato; <input type="checkbox"/> copia delle fatture e relativi documenti di pagamento (bonifico o ricevuta bancaria, carta di credito e bancomat , bollettino postale, vaglia postale, MAV, Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali); 	<p>superiore a 100.000 euro <i>rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici</i>, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti.</p> <p>....omissis....</p> <p>La Regione si riserva, nel caso in cui gli interventi realizzati non siano un lotto funzionale, di richiedere specifica garanzia fideiussoria per autorizzare la concessione di aiuti a titolo di acconto.</p> <p>...omissis...</p> <p>Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture <i>e o</i> da documenti probatori, attestanti l'avvenuto pagamento, oppure, o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. <i>La documentazione di spesa deve essere quietanzata.</i></p> <p>...omissis...</p> <p>Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute</p> <p>Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario, deve presentare la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento globale dell'azienda, firmata da un tecnico abilitato <i>sottoscritta da un tecnico di adeguata qualifica professionale oppure abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo ordine o collegio professionale, nei limiti delle competenze previste nei relativi ordini o collegi professionali;</i> <input type="checkbox"/> copia delle fatture <i>quietanzate</i> e relativi documenti di pagamento (bonifico o ricevuta bancaria, carta di credito e bancomat , bollettino postale, vaglia postale, MAV,
---	--

...omissis...	Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali); ...omissis...
---------------	---